

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 APR. 1997

ADDI 14 APR. 1997

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA
CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI'
COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
DELLA BOCCA	Riccardo	"			
FIDERICCO	MAURIZIO	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS


ASSENTI: PRES. BADALONI e ASS. AMATI CIOFFARELLI
NELLA BOCCA E LUCISANO
DELIBERAZIONE N° 2071

OGGETTO: Revisione dei criteri per la concessione di coperture
spese sanitarie residuali, per ricoveri all'estero, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 7 D.M. 3 XI.1989.

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' PERVENUTA IN DATA:

IL SEGRETARIO



Oggetto: Revisione dei criteri per la concessione di concorsi nelle spese sanitarie residuali, per ricoveri all'estero, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 7 D.M. 3.XI.1989.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTO l'art. 3, comma 5, della legge 23.X.1925 n. 535;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 3.XI.1989 che stabilisce i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di alta specializzazione all'estero;

VISTI in particolare i commi n. 3 e n. 4 dell'art. 7 del D.M. di cui sopra che prevedono l'erogazione di concorsi nelle spese strettamente sanitarie rimaste a carico dell'assistito che ha già ottenuto un parziale rimborso in regime di assistenza indiretta oppure ha già usufruito di assistenza diretta. Concorsi che è possibile concedere esclusivamente nei casi in cui le spese c.d. "residuali" siano particolarmente elevate anche in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'interessato;

VISTA la deliberazione di G.R. 28.XII.1994 n°10225 con la quale sono stati definiti i criteri per garantire, in modo uniforme, la concessione dei concorsi sopra precisati;

VISTA la deliberazione di G.R. n.10259 del 5.XII.95 che ha decentrato alle A.S.L. la definizione delle pratiche di cui sopra;

CONSIDERATO che il meccanismo adottato con la deliberazione n. 10225/94 ha fortemente penalizzato gli assistiti affetti da patologie gravissime che richiedono terapie lunghe e costose, i trapiantati d'organo che sono costretti a rivolgersi a strutture sanitarie belghe (ove esistono tickets ospedalieri molto onerosi), coloro che effettuano trapianti di midollo osseo autologo, che necessitano di lunghi soggiorni di intere famiglie, taluni particolari interventi di cardiocirurgia negli U.S.A. ecc.;

PRESO ATTO che, a seguito di numerosi ricorsi, anche il Ministero della Sanità ha raccomandato in varie occasioni la revisione del meccanismo di cui sopra che non trova riscontro in nessun'altra Regione, affermando altresì che una percentuale fissa inferiore al 50% si tramuterebbe in una sostanziale disapplicazione della normativa che consente "un efficace intervento sui concreti casi di bisogno economico";

ESAMINATA la relazione del dirigente responsabile dell'Ufficio assessorile competente;

RITENUTO conseguentemente di dover rivedere talune parti fondamentali del dispositivo della deliberazione di G.R. n. 10225 del 28.XII.1994;

VISTO il decreto legislativo 13/2/93 n. 40;

all'unanimità

D E L I B E R A

1) la deliberazione di G.R. n. 10225 del 28 dicembre 1994, esecutiva dal 25/1/95, è revocata per le motivazioni indicate in premessa;

2) i concorsi nelle spese sanitarie residuali per ricoveri all'estero richiesti dagli assistiti ai sensi del D.M. 3.XI.89, art. 7 - commi 3 e 4 - possono essere concessi con i seguenti criteri:

a) non sono ammessi concorsi per spese di carattere strettamente sanitario rimaste a carico dell'assistito che siano inferiori al 10% del reddito complessivo del nucleo familiare dello stesso;

b) su tali spese "residuali" di carattere strettamente sanitario eccedenti il 10% del reddito complessivo familiare, può essere concesso un concorso non inferiore al 50% e fino ad un massimo dell'80% in relazione all'effettiva incidenza delle spese di cui sopra sul reddito complessivo del nucleo familiare dell'avente diritto e quindi per intervenire efficacemente sui casi di reale e comprovato bisogno;

3) la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n° 40/93.

IL VICE PRESIDENTE: Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

Per copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE

**LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL LAZIO**

VERBALE N. 1300/9

SEDUTA DEL 23 APR. 1997

HA CONSENTITO ULTERIORE CORSO



IL SEGRETARIO